

Giochi

29 settembre 2022

Gli interventi sulla disciplina dei giochi nel corso della XVIII legislatura si sono caratterizzate per alcuni interventi connessi all'emergenza Covid-19 e per l'avvio della cosiddetta "lotteria degli scontrini". Anche in materia di giochi sono state adottate specifiche [misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19](#), tra cui (decreto-legge n. 18 del 2020) la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. *Amusement With Prizes* (AWP o new slot) e *Video Lottery Terminal* (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché dei termini per l'indizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo e del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del [provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate](#) sono state fissate le regole per il funzionamento della **lotteria degli scontrini**. **A partire dal 1° febbraio 2021** possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Successivamente l'articolo 18 del [decreto legge n. 36 del 2022](#) ha modificato la disciplina prevedendo la possibilità di introdurre ulteriori lotterie degli scontrini **sia istantanee, sia differite**, anche differenziate **per entità e numero dei premi**.

Secondo i dati comunicati dal [MEF-Dipartimento delle finanze](#) le entrate relative ai giochi ammontano nel **2021** a 12.401 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, **+18,0%**) mentre nei [primi cinque mesi del 2022](#) si attestano a 6.052 milioni di euro (+1.599 milioni di euro, **+35,9%**).

L'Agenzia delle dogane e monopoli ha pubblicato il [LIBRO BLU 2020](#) all'interno del quale sono consultabili i dati sul gettito complessivo del gioco legale nel 2020 in Italia anche confrontato con quello degli anni precedenti, nonché il numero delle concessioni/autorizzazioni suddivise per famiglia di gioco. Inoltre nella [sezione istituzionale](#) del sito Agenzia delle dogane e monopoli dedicata ai giochi è possibile consultare i dati anche [suddivisi per regione e comune](#).

La disciplina fiscale dei giochi

La disciplina fiscale dei giochi

La disciplina del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari tipi di gioco.

Le entrate per l'erario provenienti dal settore sono sia di carattere extra-tributarie che tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie.

1. PREU

L'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n.269 del 2003 ha istituito il **Prelievo erariale unico (Preu)**, originariamente fissato in misura del **13,5** per cento delle somme giocate, che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera *a*), i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*) e lettera *b*), le cosiddette *videolottery* (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *new slot*, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*.

La misura del prelievo negli anni è stata aumentata più volte. L'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), ha aumentato il Preu sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

- al 19,25% (AWP) e al 6,25% (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
- al 19,6% (AWP) e al 6,65% (VLT) dal 1° maggio 2019;
- al 19,68% (AWP) e al 6,68% (VLT) dal 1° gennaio 2020;
- al 19,75% (AWP) e al 6,75%(VLT) dal 1° gennaio 2021;
- al 19,6% (AWP) e al 6,6% (VLT) dal 1° gennaio 2023.

Il comma 1051 della legge di bilancio 2019 ha successivamente incrementato le predette aliquote di un **ulteriore 1,35 per cento** per le *new slot* e **dell'1,25 per cento** per le *videolottery* a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale incremento, secondo la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019, dovrebbe apportare un **aumento di gettito** per gli anni 2019-2020 pari rispettivamente a **616,9 e a 614,9 milioni** di euro.

Infine, l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 modificando il suddetto comma 1051, dispone che l'aumento delle aliquote applicabili alle *new slot* sia **pari al 2 per cento**. Quest'ultimo incremento, secondo la relazione tecnica del provvedimento, dovrebbe apportare un **ulteriore aumento del gettito di 154 milioni di euro** su base annua.

L'articolo 31 del predetto decreto stabilisce anche che per il 2019 i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno.

Da ultimo, il **comma 731 della legge di bilancio 2020 incrementa** a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del **prelievo erariale unico-PREU sugli apparecchi AWP (o *new slot*) nonché sulle *videolottery***; le aliquote del PREU sono fissate rispettivamente nel **23,85 per cento** sino al **31 dicembre 2020** e nel **24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021**, delle somme giocate per gli apparecchi AWP e nel **8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021**, delle somme giocate per gli apparecchi *videolottery*.

2. Imposta unica

L'**imposta unica**, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l'8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e

Accoppiata nazionale) l'aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del **25 per cento** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del **20 per cento**, se la raccolta avviene su rete fisica, e del **24 per cento**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del **22 per cento** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

La stessa legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto che a decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive viene **soppressa**.

3. Imposta sugli intrattenimenti

L'**imposta sugli intrattenimenti**, istituita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, la cui base imponibile è data dalla somma dei seguenti elementi:

importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto;

aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (es. guardaroba);

corrispettivi delle cessioni e della prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati.

Alla base imponibile così determinata occorre poi applicare l'aliquota di riferimento prevista per la tipologia di intrattenimento considerata dalla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972.

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16%
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.	8%
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60%
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10%

4. Aliquota IVA

L'**aliquota IVA**, prevista all'articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

Infine, dal 2012, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, è stato introdotto un **prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500** per

alcuni giochi. Da ultimo, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha fissato tale prelievo al **12 per cento** per alcuni giochi: videolottery, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar, e **all'8 per cento** per le vincite al lotto.

GIOCHI		BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Lotto			
Lotto tradizionale	Entrate extratributarie		differenziale per il banco
10 e Lotto	Entrate extratributarie		differenziale per il banco
Giochi numerici a totalizzatore nazionale			
Superenalotto	Imposta unica	raccolta	28,27%
Superstar	Imposta unica	raccolta	38,27%
Win for Life	Imposta unica	raccolta	23,27%
Lotterie			
Lotterie differite	Entrate extratributarie		valore residuale
Lotterie istantanee	Entrate extratributarie		valore residuale
Giochi a base sportiva			
Concorsi pronostici	Imposta unica	ammontare della somma giocata al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori	33,84%
Scommesse a quota fissa	Imposta unica	margine lordo	18% rete fisica 22% a distanza
Scommesse a totalizzatore	Imposta unica	ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa	20%
Giochi a base ippica			
Scommesse ippiche a quota fissa	Imposta unica	margine lordo	43% rete fisica 47% a distanza
V7	Imposta unica	posta di gioco	15%
Bingo			
Bingo	Imposta unica	margine lordo	20%
Apparecchi			
Apparecchi comma 6a (New slot - AWP)	Preu	totale della raccolta	23,85
Apparecchi comma 6b (VLT - Videolottery)	Preu	importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita	8,50
Apparecchi comma 7	ISI e IVA	imponibile medio annuo forfetario per categoria	8%
Giochi di abilità a distanza (skill games)			
Giochi di abilità a distanza	Imposta unica	margine lordo	20%
Giochi di carte e giochi di sorte a quota fissa			
Poker cash Giochi da casinò	Imposta unica	quota raccolta non restituita al giocatore (margine lordo del concessionario)	20%

I principali interventi nel corso della XVIII Legislatura

Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. I principali interventi sulla materia, nel corso della XVIII legislatura sono stati:

- L'articolo 18 del [decreto legge n. 36 del 2022](#) che stabilisce che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di **tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite**, relative alle operazioni di estrazione, **l'entità e il numero dei premi messi a disposizione**, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. Pertanto, contrariamente al vecchio regime della lotteria, la nuova disposizione contempla la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini **sia istantanee, sia differite**, anche differenziate **per entità e numero dei premi**. L'articolo 18-ter del medesimo provvedimento **proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di scadenza** previsto per le **concessioni** in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, **confermando la misura degli oneri concessori**. La norma, inoltre, rinvia a un provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per **l'individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici** ai quali non si applicano le disposizioni riguardanti la **verifica tecnica di conformità** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

- La [legge di bilancio 2021](#) (comma 1130) che fissa un **nuovo termine** per l'attribuzione delle **concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023**. Il **comma 1131** stabilisce che il **versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato** entro il giorno dieci del mese successivo, **nella misura di 2.800 euro** per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e **di 1.400 euro** per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. I **commi 1132 e 1133** specificano che **la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata** dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, **con rate mensili di pari importo**, con debenza degli **interessi legali** calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

- Il [provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate](#) (30 gennaio 2021) con il quale sono state fissate le regole per il funzionamento della **lotteria degli scontrini**.

- Il [decreto legge 30 novembre 2020, n. 157](#) (cd Ristori *quater* confluito nel decreto legge n.137 del 2020) che stabilisce che il **versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio** relativo al **quinto bimestre 2020**, con scadenza al **18 dicembre 2020**, sia versato nella misura del **20 per cento**. Si prevede una forma di **rateizzazione** per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il **30 giugno 2021**.
 La disposizione si riferisce agli apparecchi da intrattenimento previsti all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vale a dire sugli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *AWP*, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*. A tale proposito si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del [decreto-legge n. 23 del 2020](#) ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con **rate mensili** di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. **L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020**. Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della

scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con **rate mensili** di pari importo. Sono addebitati gli **interessi legali** calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. **L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.**

A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, [prot. 420165/RU](#), recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

- la proroga al **18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre**, in scadenza il 22 novembre 2020;
- l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;
- l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del **22 gennaio 2021.**

- il [decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#), che dispone **la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata**, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. **La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021.** Si stabilisce, altresì, che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020 (articolo 1010). L'articolo 104, inoltre, apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di **rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincite** in denaro. L'articolo regola, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.
- la [legge di bilancio 2020](#) che al **comma 375** dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la **quota degli utili del gioco del lotto** destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali; i **commi 727-730** stabiliscono l'**indizione di una gara per l'affidamento** da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di **concessioni in scadenza** per la gestione di apparecchi da gioco con vincite in denaro; ai **commi 731-735** stabilisce l'**incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e su quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa** e modificano la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*), nonché il **prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro.**
- Il [decreto legge n.129 del 2019](#) che all'**articolo 25** proroga il **termine** a partire dal quale **non è più possibile rilasciare nulla osta** per gli apparecchi **amusement with prizes - AWP** di "vecchia generazione", fissandolo **al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi**, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (mentre il termine ultimo per la **dismissione degli apparecchi AWP è prorogato al dodicesimo mese successivo** alla data di pubblicazione del medesimo decreto); all'**articolo 27** istituisce il **Registro unico degli operatori del gioco pubblico** presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce **titolo abilitativo all'esercizio** di attività legate al gioco pubblico ed è **disposta** (e rinnovata

annualmente) dall'**Agenzia, previa verifica** del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari; all'**articolo 29** autorizza la costituzione di un **Fondo**, di importo non superiore a **100.000 euro** annui, da destinare alle **operazioni di gioco a fini di controllo** da parte di **agenti sotto copertura**, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali; all'**articolo 30, commi 1 e 2**, vieta agli **operatori economici** che hanno commesso **violazioni definitivamente accertate** degli obblighi di **pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi** commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto **gioco pubblico**.

- Il [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), che **aumenta la ritenuta sulle vincite del gioco** numerico a quota fissa denominato **10&Lotto** fissandola all'**11 per cento dal 1° luglio 2019**; dispone che l'**aumento** delle aliquote del prelievo erariale unico (**PREU**) applicabili alle **new slot** sia **pari al 2 per cento (rispetto all'1,35 per cento disposto dalla legge di bilancio 2019)**; stabilisce che il **rilascio dei nulla osta di distribuzione** ai produttori e agli importatori degli AWP, venga subordinato al **versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro** per ogni singolo apparecchio (per i **concessionari** di apparecchi AWP, **per il solo anno 2019**, il corrispettivo *una tantum* è fissato in **200 euro** per ogni singolo apparecchio); chiarisce che l'introduzione della **tessera sanitaria** per l'**accesso agli apparecchi AWP** deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo **acconto** relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, **sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento** dovuto a titolo di saldo è **ridotto** dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni; aumenta le pene, per chiunque esercita **abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici** che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la **reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro**; prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un **piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale; **inserisce una nuova sanzione** per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, **apparecchi** destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, **non rispondenti alle caratteristiche del testo unico** delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro** per ciascun apparecchio e la **chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni**.

- la [legge di bilancio 2019](#) che ha previsto numerose misure in materia di giochi. I commi **569 e 571** prevedono delle misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'**orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito** ovvero di **monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni**. I **commi da 634 a 639** dispongono la **riforma dei concorsi pronostici sportivi**, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, introducono nuovi **criteri di ripartizione della posta di gioco** e prevedono la **sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari**, come il Totocalcio. In particolare i **nuovi criteri di ripartizione** della posta di gioco definiscono la **percentuale** da destinare a ciascuna attività:

- a) montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
- b) compenso del concessionario: 5 per cento;
- c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
- d) Sport e Salute Spa per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.

Il **comma 1051** incrementa a decorrere **dal 1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento** le aliquote del **PREU** applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti *new slot* e *videolottery* e viene fissata inoltre

la **percentuale minima destinata alle vincite (pay-out)** rispettivamente al **68 per cento** per gli AWP e all'**84 per cento** per le VLT.

Il **comma 1052** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'**imposta unica** sia stabilita:

a) per i **giochi di abilità a distanza** con vincita in denaro e al gioco del **bingo a distanza**, nella misura del **25 per cento** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le **scommesse a quota fissa**, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del **20 per cento**, se la raccolta avviene su rete fisica, e del **24 per cento**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le **scommesse a quota fissa su eventi simulati** di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del **22 per cento** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

I commi da **1095 a 1098** stabiliscono delle **proroghe in materia di concessioni pubbliche** per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei **nulla osta** per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Prevedono inoltre che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto **non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio**.

- il [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), cosiddetto decreto dignità, che contiene alcune norme sulla materia dei giochi. L'**articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità**, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito; la misura del PREU, rispettivamente per le *new slot* e le *videolottery*, è così rideterminata: 19,25 e 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019; 19,6 e 6,65 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° maggio 2019; 19,68 e 6,68 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2020; 19,75 e 6,75 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2021; 19,6 e 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Gli articoli **da 9-bis a 9-quater** dispongono alcune misure volte al **contrasto del disturbo da gioco d'azzardo**, mentre l'articolo **9-quinquies** istituisce il logo **No Slot**. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il [Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot](#) che stabilisce che i soggetti interessati all'uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.

Si segnala, inoltre, l'approfondimento [La fiscalità nel settore dei giochi](#) realizzato dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

I dati sulla raccolta dai giochi, le entrate erariali e la spesa dei giocatori

Secondo i dati comunicati dal [MEF-Dipartimento delle finanze](#) nel **2021** le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, pari a **+18,0%**); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (+1.857 milioni di euro, pari a **+18,8%**).

Sempre secondo il MEF, nei [primi cinque mesi del 2022](#) le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 6.052 milioni di

euro (+1.599 milioni di euro, pari a **+35,9%**); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 5.791 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +37,3%).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel [Libro Blu 2020](#) indica che le entrate erariali del settore giochi **nel 2020**, che costituiscono l'ammontare totale dell'imposizione fiscale e del differenziale residuale tra raccolta, aggi e vincite dei giochi che entrano nelle casse pubbliche, sono state pari a **7,24 miliardi di euro**. Il risultato del 2020 è diminuito del 36,27 rispetto al 2019. Rispetto al dato previsto per il 2020, il valore del gettito erariale del settore Giochi è inferiore del 37,85 per cento. Tale trend è sostanzialmente connesso alla riduzione del gioco fisico in Italia, dovuto alle chiusure dei punti gioco sul territorio nel periodo di *lockdown*. Soprattutto lo *switch off* degli apparecchi AWP e VLT, che rappresentano le categorie di gioco che contribuiscono maggiormente al gettito, rappresenta il fattore più determinante nella riduzione delle entrate erariali del 2020. Tenuto conto anche della fiscalità dei modelli di gioco, il netto spostamento dei volumi di gioco verso il gioco digitale a distanza, non ha sortito, in termini di gettito erariale, contro bilanciamenti rispetto alla riduzione del gioco fisico.

Nella [sezione istituzionale](#) del sito Agenzia delle dogane e monopoli dedicata ai giochi è possibile consultare i dati anche [suddivisi per regione e comune](#).

L'Agenzia delle entrate a tal fine, per il tramite del suo partner tecnologico Sogei, ha realizzato un'applicazione, denominata **SMART** (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco e la distribuzione dei punti vendita sul territorio.

Come sottolineato [nella scheda di presentazione](#) dell'Agenzia, l'applicazione permette anche di rappresentare l'andamento di ciascun dato nel tempo con l'elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. L'applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019, in particolare quelle disposizioni che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le *videolottery* e a partire dal **1° luglio 2019**, successivamente sarà esteso anche a quelle *slot machine* che consentiranno il gioco pubblico da remoto. SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornirà una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Visualizzerà su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori dell'orario prestabilito con un'analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio e all'interno di ogni singolo esercizio. SMART sarà accessibile tramite un'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia e i comuni che intenderanno utilizzare l'applicativo dovranno richiedere l'abilitazione a partire dal 1° luglio 2019. Ogni comune, autonomamente, potrà quindi programmare gli orari di funzionamento delle VLT presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni saranno in grado di elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.

Contrasto al gioco d'azzardo patologico e tutela dei minori

Anche con riferimento al contrasto al gioco d'azzardo e alla tutela dei minori, specie nella prima parte della XVIII legislatura, si sono registrati diversi interventi. Di seguito si riportano i più significativi.

Il [decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#) ha apportato una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di **rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita** in denaro. Si regola, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione (articolo 104) e si attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, **la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti**. L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

Il [decreto legge 124 del 2019](#) ha autorizzato la costituzione di un **Fondo**, di importo non superiore a **100.000 euro** annui, da destinare alle **operazioni di gioco a fini di controllo** da parte di **agenti sotto**

copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. Il **personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** è quindi autorizzato a **effettuare operazioni di gioco** a distanza o presso locali in cui si effettuano **scommesse o sono installati apparecchi *new slot* e *videolottery*** al solo fine di **acquisire elementi di prova** in ordine alle **eventuali violazioni** in materia di gioco pubblico (cd. **agente sotto copertura**). Tale facoltà è estesa anche **alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza**, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), in materia di contrasto al gioco d'azzardo, ha chiarito che l'introduzione della **tessera sanitaria** per l'**accesso agli apparecchi AWP** deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; ha aumentato le pene per chiunque esercita **abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici** che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la **reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro** e ha **previsto** che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un **piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. Ha disposto sanzioni per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, **apparecchi** destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, **non rispondenti alle caratteristiche del testo unico** delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro** per ciascun apparecchio e la **chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni**.

Anche la [legge di bilancio 2019](#) aveva introdotto misure volte alla **prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo**. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (*new slot* e *videolottery*), per consentire di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni.

L'**articolo 9** del [decreto-legge n. 87 del 2018](#) vieta **qualsiasi forma di pubblicità**, anche indiretta, relativa a **giochi o scommesse**, nonché **al gioco d'azzardo**, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire **dal 1° gennaio 2019**, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse **anche alle sponsorizzazioni**.

L'**articolo 9-bis** stabilisce che i **tagliandi delle lotterie istantanee** devono contenere messaggi in lingua italiana recanti **avvertenze** relative ai **rischi connessi al gioco d'azzardo**. Si stabilisce inoltre che **formule di avvertimento sul rischio di dipendenza** dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni **apparecchi** da intrattenimento, nonché nelle **aree** e nei **locali** dove essi vengono installati (vedi il [D.M. 18 settembre 2018](#)).

L'**articolo 9-quater** dispone che l'**accesso agli apparecchi da intrattenimento** per il gioco lecito (*slot machine* e *videolottery*) sia **consentito esclusivamente** mediante l'utilizzo della **tessera sanitaria**, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano **rimossi** dagli esercizi, **dal 1° gennaio 2020**, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di **diecimila euro** per **ciascun apparecchio**. Per l'attuazione vedi il [Decreto 30 luglio 2019](#).

L'**articolo 9-quinquies** istituisce il **logo No Slot** presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i **pubblici esercizi** e i **circoli privati** che eliminano o che si impegnano a **non installare videolottery e slot machine** il rilascio e il **diritto d'uso del logo** identificativo **No Slot**. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il [Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot](#) che stabilisce che i soggetti interessati all'uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.

Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del [provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate](#) sono state fissate le regole per il funzionamento della **lotteria degli scontrini**.

A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it)).

Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un **biglietto virtuale per ogni euro speso**, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l'appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021: estrazione mensile da 100 mila euro a 10 acquirenti e premi da 20 mila a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Le estrazioni settimanali di 15 premi da 25mila per il cliente e 15 premi da 5mila euro per chi vende si aggiungeranno a giugno e quella annuale dal prossimo anno, che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto.

In proposito si ricorda che i commi 540-544 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevedevano l'**istituzione** di una **lotteria nazionale** per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio **codice lotteria** all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Al fine di **incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici** da parte dei consumatori, sono istituiti **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante **estrazioni aggiuntive** a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Si prevedono premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

Nella [Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione](#) la meccanica di partecipazione alla lotteria ("per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio **codice lotteria**") veniva indicata come un elemento frenante ("barriera all'ingresso") e, pertanto, veniva prospettato un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco.

Pertanto, successivamente, l'articolo 18 del [decreto legge n. 36 del 2022](#) ha sostituito interamente il comma 540 stabilendo che per partecipare alla estrazione della lotteria degli scontrini è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con **metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari**, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari **o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare** certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino **in forza di una rappresentanza** rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che **associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria**, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate. La norma prevede, altresì, che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di **tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite**, relative alle operazioni di estrazione, **l'entità e il numero dei premi messi a disposizione**,

nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. La norma, pertanto, diversamente dal precedente regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre nuove e ulteriori lotterie degli scontrini con estrazioni sia istantanee, sia differite, che possono essere anche differenziate per entità e numero dei premi.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è consultabile una [guida](#) dettagliata della lotteria.

Rinnovo concessione Gratta e Vinci

L'articolo 20, comma 1, del **decreto-legge n. 148 del 2017** ha autorizzato la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("Gratta e Vinci"), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018. La norma fa riferimento all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009 nel quale si prevede che la concessione ha una durata massima di nove anni, eventualmente rinnovabile per non più di una volta. La concessione in esame era stata attribuita a Lottomatica (Lotterie Nazionali S.r.l.) il 5 agosto 2010.

Il 1° dicembre 2017 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attribuito alla Lotterie Nazionali S.r.l. il rinnovo della concessione fino al 30 settembre 2028, a condizione che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, il concessionario procedesse al pagamento anticipato del canone di 800 milioni di euro a favore del bilancio dello Stato, versando 50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017, 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018 e 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018, in luogo di due rate di 500 milioni e di 300 milioni di euro, prima della normale scadenza della concessione, il 30 settembre 2019.

La decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia); la parte ricorrente sosteneva che l'articolo 20, comma 1 fosse contrario al diritto dell'Unione, in quanto avrebbe introdotto un regime di monopolio a favore di un unico operatore, prevedendo la prosecuzione, a favore della Lotterie Nazionali, del contratto di concessione in questione, mentre il regime previsto dal decreto-legge n. 78/2009 avrebbe previsto la facoltà per l'amministrazione, alla scadenza del periodo iniziale di concessione, di optare o per il rinnovo o per l'avvio di una nuova procedura di gara. Inoltre, non si tratterebbe di una semplice continuazione del contratto di concessione in questione, ma di una novazione del rapporto contrattuale, e per di più due anni prima della durata normale del contratto di concessione originario, nella misura in cui le parti hanno concordato termini di pagamento del canone diversi da quelli inizialmente previsti in detto contratto. In seguito al rigetto dei loro ricorsi da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la Sisal e la Stanleybet hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Italia), che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE.

La Corte di Giustizia (Quinta sezione) con la [sentenza del 2 settembre 2021](#) ha **ritenuto legittima la proroga della predetta concessione**; si ritiene infatti che le norme del decreto-legge n. 148 del 2017 non siano in contrasto con la normativa UE. In particolare, il diritto dell'Unione non osta a una disposizione degli Stati membri che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l'attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l'opzione di un tale rinnovo.